

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

- a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n.9, relativa al progetto di impianto di gestione rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Finale Emilia (MO), Via Napoli n.12, presentato da ECOGERI Srl, con sede legale in Comune di Roma, Via Rocca Cencia n. 273, poiché l'intervento, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 08/08/2017, è ambientalmente compatibile ed autorizzabile;
- b) di ritenere, quindi, possibile autorizzare la realizzazione e l'esercizio del progetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 2.C e 3.C del Rapporto Ambientale, documento conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce l'**Allegato 1**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. l'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici indicati al paragrafo *0.E. Adeguatezza degli elaborati presentati* e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente documento;

Permesso di costruire

2. l'area verde deve essere potenziata con l'inserimento di ulteriori alberature, al fine di mitigare ulteriormente le opere in progetto;
3. entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione devono essere presentati al Comune gli elaborati di dettaglio in recepimento alla precedente prescrizione;
4. la documentazione inerente al "deposito esecutivo strutture" deve essere presentato prima dell'inizio dei lavori;
5. il Permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente per la destinazione d'uso indicata nel progetto approvato: IMPIANTO DI GESTIONE / TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI (PLASTICA);
6. il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, e quello di fine dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio;
7. la data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata - entro e non oltre 5 giorni naturali e consecutivi dall'effettivo inizio - allo Sportello unico, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori;
8. il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza,

con comunicazione motivata da parte dell'interessato; alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche; decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita;

9. la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite;

Gestione dell'attività

10. annualmente, entro il 30/04, deve essere presentata ad ARPAE e Comune di Finale Emilia una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:

- i dati relativi al piano di monitoraggio;
- un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
- un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
- la documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS;

per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Regione Emilia Romagna;

11. il gestore informa l'Arpae di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di:

- di prevenzione dai rischi di incidente rilevante;
- di valutazione di impatto ambientale;
- urbanistica;

la comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, deve contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comporteranno effetti sull'ambiente e non saranno in contrasto con le prescrizioni già fissate;

12. in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, il gestore è tenuto ad informare immediatamente l'Arpae di Modena e i Comuni interessati e a adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinarne la conformità nel più breve tempo

possibile;

13. in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare immediatamente l'Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone l'Autorità competente;
14. il Piano di Monitoraggio deve essere integrato con la programmazione di specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo secondo le frequenze definite dal D.lgs. 46/2014 (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo);
15. entro il 11/04/2018 deve pertanto essere trasmessa ad ARPAE una proposta di monitoraggio in tale senso;
16. la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" deve essere aggiornata ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee;
17. il gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel Piano di Monitoraggio; a tal fine, deve dotarsi di specifici registri cartacei e/o elettronici per la registrazione dei dati;

Cantiere

18. la gestione operativa del cantiere deve assicurare, attraverso la frequente bagnatura delle aree non asfaltate e dei cumuli di terreno e/o altri inerti, che l'umidità delle superfici sia tale da contenere la diffusione di polveri in particolare verso i ricettori più prossimi alle lavorazioni;
19. in fase di cantiere deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti con avvio al recupero dei materiali: plastica, legno, ferro;
20. devono essere garantiti il drenaggio e la raccolta delle acque superficiali e di falda anche durante la fase di cantiere; qualora si rendesse necessario scaricare le acque intercettate in corpo idrico superficiale, deve essere preliminarmente effettuata una adeguata sedimentazione dei materiali in sospensione;
21. in fase di cantiere si deve operare in modo da ridurre il rischio di sversamenti accidentali nel suolo e/o nelle acque della falda superficiale, in particolare nella realizzazione delle sottofondazioni e delle fondazioni; non devono essere utilizzati additivi contenenti sostanze pericolose durante le operazioni di perforazione e devono essere adottate idonee tecniche di scavo e utilizzati adeguati materiali da costruzione;
22. per quanto attiene gli aspetti acustici:

- le lavorazioni più rumorose devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni (limiti e fasce orarie) previste dalla D.G.R. n. 45/2002;
 - nei periodi interessati dall'attività di cantiere devono essere impiegate esclusivamente macchine conformi alla direttiva 2000/14/CE in materia di emissione acustica delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
23. il posizionamento dei mezzi di cantiere deve avvenire alla massima distanza possibile dai ricettori più prossimi con l'interposizione, dove possibile, di adeguate barriere mobili per la protezione del rumore;
24. per quanto riguarda l'utilizzo di mps per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205 deve essere mantenuta contabilizzata la quota derivante dalla macinazione delle macerie del fabbricato demolito e le quote acquistate da altri impianti;

Scarichi in fognatura

25. lo scarico delle acque reflue industriali (prima pioggia) nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti imposti dalla normativa per lo scarico in pubblica fognatura e la portata massima di 2 l/s;
26. il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia:
- deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
 - deve avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
27. deve essere effettuata la periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di raccolta a mezzo auto-spurgo al fine di garantire il regolare funzionamento del sistema; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
28. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico;
29. in caso di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente, deve essere data immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Finale Emilia ed al Gestore del S.I.I.;
30. relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, nel corso dell'anno deve essere eseguita una

analisi relativa alle acque scaricate per i seguenti parametri (rif. "Descrizione attività Allegato 1 DGR 1480/2010 Trattamento rifiuti")

pH;	COD	Idroc. Totali	Fosforo totale;
SST;	BOD5 ;	Cloruri;	Azoto Ammoniacale;
COD 1h;	Azoto nitroso;	Azoto nitrico;	Cadmio
Tensioattivi totali;	Cromo Totale	Nichel	Piombo
Rame	Zinco	Alluminio	Boro
Ferro	Solfati	Fluoruri	Solventi org. Clorurati
Cromo IV	Mercurio	Cianuri	Cloruri
Grassi ed Oli	Idrocarburi Totali	Tensioattivi Totali	Solventi org. Aromatici

31. entro la scadenza del 31 Gennaio devono essere trasmessi a Sorgeaqua S.r.l. i dati relativi alla quantità (da rete idrica pubblica) e qualità dell'acqua scaricata durante l'intero anno precedente

Gestione dell'impianto

32. I rifiuti ammessi all'impianto e i relativi trattamenti ammessi sono i seguenti:

CER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' E LINEE DI TRATTAMENTO	MAX ANNO TRATTABILE (TONN)
02 00 00	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti		
02 01 00	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca		
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali	R13 R12 R3 L2	300
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 R12 L4	4000
02 01 10	Rifiuti metallici	R13 R12 L4	500
04 00 00	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile		
04 02 00	Rifiuti dell'industria tessile		
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi	R13 R12 L1	500
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	R13 R12 R3 L2	300
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	R13 R12 R3 L2	500
07 00 00	Rifiuti dei processi chimici organici		
07 02 00	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali		
07 02 13	Rifiuti plastici	R13 R12	500

		L1	
15 00 00	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)		
15 01 00	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)		
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	R13 R3 L3	6000
15 01 02	Imballaggi in plastica	R13 R12 L1	20000
15 01 03	Imballaggi in legno	R13 R12 L4	2000
15 01 04	Imballaggi metallici	R13 R12 L4	500
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R13 R12 R3 L2	3000
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13 R12 R3 L1 L2	22000
15 01 09	Imballaggi in materia tessile	R13 R12 R3 L2	500
17 00 00	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)		
17 02 00	Legno, vetro e plastica		
17 02 01	Legno	R13 R12 L4	500
17 02 03	Plastica	R13 R12 R3 L2	500
17 06 00	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto		
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R13 R12 R3 L2	2000
17 09 00	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione		
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13 R12 R3 L2	3000
18 00 00	Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)		
19 00 00	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale		
19 12 00	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti		
19 12 01	Carta e cartone	R13 R3 L3	500
19 12 04	Plastica e gomma	R13 R12 R3 L2	25000
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13 R12 L4	500
19 12 08	Prodotti tessili	R13 R12 R3	500

		L2	
19 12 10	Rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	R13 R12 R3 L1	10000
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi di quelli di cui alla voce 19 12 11	R13 R12 R3 L1 L2	15000
20 00 00	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata		
20 01 00	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)		
20 01 01	Carta e cartone	R13 R3 L3	2000
20 01 11	Prodotti tessili	R13 R12 R3 L2	500
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137	R13 R12 L4	5000
20 01 39	Plastica	R13 R12 R3 L1	1000
20 03 00	Altri rifiuti urbani		
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati*	R13 R12 R3 L2	15000
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R13 R12 R3 L2	5000

* potranno essere ritirati solo rifiuti urbani (o assimilati) non differenziati riconducibili ad imballaggi da attività commerciali ed industriali.

33. l'azienda è autorizzata a ritirare annualmente al massimo 28.500 ton rifiuti urbani non pericolosi e 118.100 ton di rifiuti speciali non pericolosi;

34. è ammesso lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso nelle seguenti 4 diverse aree per una quantità massima istantanea di 3.000 tonnellate come da planimetria "allegato 3D" agli atti:

- Area A1: all'interno dell'edificio dove sono collocati, in cumuli a terra e in settori separati da New-Jersey, i rifiuti da avviare alla selezione alle linee automatizzate L1 ed L2 provenienti da produttori/detentori diversi da COREPLA;
- Area A2: all'interno dell'edificio dove è posto l'impianto per i rifiuti di carta e cartone a da raccolta differenziata che sono destinati alla una selezione a terra (L3);
- Area A3: all'esterno, nel settore delimitato nella parte del piazzale ad ovest dell'edificio dove sono collocati rifiuti selezionati provenienti da COREPLA sa sottoporre a selezione sulle linee automatizzate L1 e L2;
- Area A4: all'esterno, nel settore delimitato da New

Jersey dove sono collocati i rifiuti per i quali è prevista la messa in riserva con selezione a terra, in particolare legno, metalli e film plastici;

35. è ammesso lo stoccaggio dei rifiuti selezionati e delle materie prime seconde (end of waste) ottenute nelle seguenti 5 aree:

- Area B1: all'interno dell'edificio in vicinanza all'area A2 dove sono collocate le materie prime seconde (end of waste) di materia cartacea in attesa di essere caricate sui mezzi di trasporto dopo la vendita per un quantitativo massimo di 50 tonnellate;
- Area B2: all'interno dell'edificio in vicinanza all'area A2 dove è collocato il CSS (combustibile da rifiuti) in balle prodotto dalla linea 2, non rivestito da film plastico in attesa di essere caricato sui mezzi di trasporto per un quantitativo massimo di 280 tonnellate;
- Area B3: all'esterno a nord/est dell'edificio dove è collocato a terra in area delimitata da apposita segnaletica il CSS rivestito di film plastico in attesa di essere caricato sui mezzi di trasporto per un quantitativo massimo di 500 tonnellate;
- Area B4: all'esterno, nel settore delimitato nella parte del piazzale a nord/ovest dell'edificio dove sono collocati gli imballaggi dopo selezione suddivisi per tipologia di polimero e per colore che saranno riconsegnati ai centri di recupero indicati da COREPLA per il completamento del ciclo di recupero per produrre granulo per un quantitativo massimo di 1.000 tonnellate;
- Area B5: all'esterno, nel settore delimitato dove all'interno di cassoni saranno collocati rifiuti ottenuti dalla selezione, soprattutto il sottovaglio fine identificato con CER 191212 oltre che metalli ferrosi e non ferrosi (CER 191202 e 191203), legno (CER 191207) e ciottoli (CER 191209);

36. l'operazione R4 sui rifiuti metallici non è autorizzata.

37. l'operazione R3 finalizzata all'ottenimento di end of waste è autorizzata:

- sulla linea 1, sulla frazione dei rifiuti che dopo il trattamento viene trattata per la produzione di CSS unitamente ai rifiuti in uscita dalla linea 2;
- sulla linea 2, sui rifiuti di carta e cartone che confluiscono alla linea 3 per la pressatura e commercializzazione come materie prime seconde ed i rifiuti che sono trattati per l'ottenimento di CSS;
- sulla linea 3 sui rifiuti di carta e cartone che escono dall'impianto come materie prime seconde - end

of waste (carta e cartone);

38. il trattamento dei rifiuti con le linee 1 e 2, 4 al fine di ottenere rifiuti selezionati da inviare al recupero esterno verso altri impianti deve essere identificato con l'operazione R12;
i rifiuti sottoposti all'operazione R12 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12;
in tal caso le lavorazioni eseguite dovranno essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da ECOGERI S.r.l. e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto al fine del recupero definitivo dei rifiuti;
39. l'ottenimento di CSS-combustibile da rifiuti deve essere effettuato nel rispetto della relativa normativa vigente;
40. durante le operazioni di carico e scarico delle diverse tipologie di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
41. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
42. lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell'ambito delle zone individuate dal proponente, tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento;
anche i contenitori per rifiuti e MPS devono essere opportunamente contrassegnati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
43. devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
44. nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un'organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti e un facile accesso nelle stesse zone di stoccaggio;
45. nelle varie zone di stoccaggio previste deve essere garantita la compatibilità dei rifiuti in esse stoccate;
46. l'altezza dei cumuli di rifiuti e di end of waste (materie prime seconde) non deve essere superiore all'altezza delle barriere perimetrali;
47. la tipologia di rifiuto Cer 20 03 01 - rifiuto urbano non differenziato (ammessa all'impianto) deve

essere riconducibile esclusivamente ad imballaggi provenienti da attività commerciali e industriali;

tale indicazione deve essere riportata anche sui formulari che accompagnano i rifiuti eventualmente utilizzando lo spazio riservato alle note;

48. tutti i rifiuti e i materiali che per natura fisica possano dare origine a ristagni d'acqua, anche minimi, (plastiche, pneumatici, bottiglie, lattine, ecc.) devono essere collocati in cassoni completamente chiusi e a tenuta;
49. i rifiuti che per natura fisica possano dare origine a odori, devono essere collocati in cassoni completamente chiusi e a tenuta;
50. l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate, alla rete fognaria, ai bacini di contenimento e vasche interrato, alle pavimentazioni dei locali coperti, ecc. in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
51. devono essere garantiti il periodico spazzamento e la raccolta dei materiali dispersi sui piazzali e nelle aree di lavoro con cadenza almeno settimanale; le operazioni devono essere annotate su apposito registro cartaceo od informatico da tenere a disposizione degli enti di controllo;
52. deve essere sempre disponibile presso l'impianto la certificazione analitica che attesti la non pericolosità dei rifiuti;
53. sono ammesse aree di deposito non pavimentate solo per i rifiuti che non danno luogo a percolazioni e dilavamenti;
54. qualora per gli stoccaggi collocati all'aperto si verificassero problematiche (esposti, segnalazioni, ecc.) legate a esalazioni maleodoranti, dispersione eolica e di polveri, la ditta deve proporre e -successivamente all'ottenimento dei necessari pareri, nulla osta e autorizzazioni- adottare le soluzioni necessarie a mitigare le criticità rilevate;
55. i rifiuti pericolosi devono essere stoccati separatamente dai rifiuti non pericolosi;
56. non è in nessun caso consentito lo smaltimento di rifiuti tramite interrimento;
57. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di pronto intervento, mantenuti in costante efficienza;
58. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico e prevenire o ridurre la formazione di polveri e la

diffusione di emissioni durante le fasi di movimentazione, stoccaggio e trattamento di materiali e rifiuti;

in particolare, le attività concernenti rifiuti polverulenti (quali ad esempio polveri e particolati) e rifiuti liquidi contenenti sostanze organiche volatili devono essere effettuate in condizioni che limitino o eliminino la possibilità di determinare emissioni diffuse (a titolo puramente esemplificativo, la movimentazione di tali sostanze deve avvenire in sacconi, fusti o in contenitori a tenuta, lo stoccaggio deve avvenire in sacconi, fusti o in contenitori chiusi il cui sfiato sia captato ed inviato ad opportuni sistemi di abbattimento, ecc.);

59. i cassoni coperti situati nel piazzale esterno al capannone devono essere sottoposti ad adeguata verifica del loro stato di conservazione e di tenuta;

Prelievo da pozzo

60. l'acqua prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo di n. 1 pozzo, può essere utilizzata per una portata massima complessiva di 2,80 l/s, corrispondente ad un volume complessivo concesso di 1.857,60 metri cubi annui;
61. le opere di derivazione devono essere mantenute nelle condizioni attuali e per nessuna ragione alterate o modificate se non a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dalle Autorità Idrauliche competenti;
62. sono proibite la subconcessione a terzi e permettere ad altri in tutto o in parte l'utilizzazione dell'acqua concessa;
63. deve essere installato e mantenuto in regolare stato di funzionamento e manutenzione un idoneo strumento (contatore), tarato per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua estratta e che permetta facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo;

entro 31 gennaio di ogni anno, i quantitativi estratti l'anno precedente devono essere comunicati all'Autorità competente al rilascio della concessione (ARPAE SAC di Ferrara), alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici) e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della D.G.R. 1195/2016;

devono essere messe in atto le misure previste sul risparmio idrico indicate nelle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna vigente in considerazione dell'esigenza di ridurre l'emungimento in modo compatibile con lo stato del bilancio idrogeologico e fermo restando che potrà essere richiesto alla Ditta di monitorare le acque di falda rispetto alla concentrazione in nitrati e per valutare la salinità delle stesse ed eventuali altri parametri idrogeologici e chimico-fisici;

64. in prossimità delle opere di presa deve essere collocato un cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato riportante su entrambe le superfici:

- il titolare della concessione;
- il numero identificativo della concessione MOPPA2981;
- la scadenza della concessione;

tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo;

in caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione;

65. i lavori anche eseguiti dal privato devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;

66. in caso di decadenza, revoca o rinuncia della concessione, salvo che non sia diversamente richiesto dall'autorità competente in merito, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, che deve essere dotato almeno di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni eventualmente impartite;

Energia

67. il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti dalle MTD;

Preparazione all'emergenza

68. in caso di emergenza ambientale:

- devono essere seguite le modalità e le indicazioni previste dalla procedura operativa adottata dalla Ditta;
- il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno, informando dell'accaduto quanto prima Arpae di Modena telefonicamente e mezzo fax/PEC;

successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica, se e dove necessari;

Prevenzione Incendi

69. a lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, deve essere inoltrata richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), comprensiva della documentazione prevista dal D.M. 07 agosto 2012;

Sospensione e cessazione dell'attività

70. la sospensione dell'attività deve essere comunicata con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/o o fax ad Arpae di Modena ed al Comune di Finale Emilia; dalla data di tale comunicazione possono essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma deve comunque essere assicurato il mantenimento delle condizioni minime di tutela ambientale;
71. la data prevista di cessazione dell'attività deve essere comunicata con congruo anticipo tramite PEC o raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena ed al Comune di Finale Emilia, completa di un cronoprogramma di dismissione approfondito e relazionando sugli interventi previsti;
72. all'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'installazione deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;

in ogni caso il gestore dovrà provvedere a:

- lasciare il sito in sicurezza;
- svuotare box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
- rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento;
- l'esecuzione del programma di dismissione è vincolato a nulla osta scritto dell'Arpae di Modena, che provvederà a disporre un sopralluogo iniziale e, al termine dei lavori, un sopralluogo finale, per verificarne la corretta esecuzione;

Emissioni in atmosfera (D2.4)

73. devono essere rispettati i limiti riportati nella tabella che segue;
- i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;
- il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE
		E1 Impianto di selezione Linea Rossa A: 2 trituratorini secondari e 2 presse Linea Rossa B: 2 separatori balistici, vaglio rotante(2 calate) e tritratore primario. Linea Blu: 2 Windshifter e aspirazione film plastico
Data prevista di messa a regime	-	A regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	30.800
Altezza minima (m)	-	15
Durata (h/g)	-	15
Materiale particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1UNI 10263	20
Impianto di depurazione	-	Filtro a tessuto
Frequenza Autocontrollo	-	Annuale

74. i mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;

75. il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione secondo i seguenti requisiti:

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN 13284-1)

L'emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Diametro (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di

prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5 m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antidrucciolo e possibilmente protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il

controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'Arpae di Modena.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM;
- metodi normati e/o ufficiali;
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Arpae di Modena.

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione sono riportati nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Arpae di Modena. Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante;

76. la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati deve essere comunicata almeno 15 giorni prima a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni;
77. la Ditta deve comunicare a mezzo pec o fax a Comune di Finale Emilia e ARPAE di Modena entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati, i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose;
78. nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione degli stessi, la Ditta deve comunicare preventivamente all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione;

79. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo; gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana;

80. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (via PEC o via fax) all'ARPAE di Modena entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento;

il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni;

81. le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE di Modena - Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno 5 anni;

i medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile); in alternativa, possono essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta;

82. la periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- 30 giorni;

83. le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE di Modena entro 24 ore dall'accertamento;

i risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione;

84. in fase d'esercizio, prima di subire il processo di triturazione, il rifiuto trattato nella linea 2 dovrà, al bisogno, essere preumidificato con acqua nebulizzata, per ridurre le quantità di polveri diffuse;

Odori

85. i rifiuti con rilascio di residui liquidi collocati in area esterna devono essere coperti o le balle essere ricoperte da film plastico;

86. le acque di processo provenienti dal trattamento (acque di nebulizzazione, colaticci su nastro) devono essere gestite come rifiuti liquidi prodotti dall'impianto;

Suolo e sottosuolo

87. nell'ambito dei controlli produttivi, deve essere monitorato lo stato di conservazione di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito, mantenendoli sempre in condizioni di piena efficienza, onde evitare contaminazioni del suolo;

Acque superficiali e sotterranee

88. gli scarichi devono avere le seguenti

caratteristiche:

Caratteristiche degli Scarichi e Concentrazione massima ammessa di inquinanti	S 1	S 2	S 3
	Acque meteoriche delle coperture (7.000 mq) (non contaminate)	Acque di prima pioggia (piazzali esterni 16793 mq) ed acque reflue domestiche	Acque di seconda pioggia eccedenti i primi 10 mm di pioggia e area parcheggi ad ovest
Recettore (acqua sup. /pubblica fognatura)	Acqua superficiale (Fossa Beniamina)	Pubblica fognatura mista	Acqua superficiale (Fossa Beniamina)
Portata allo scarico mc/anno	47 l/s	Portata costante 2 l/s	/
Limiti da rispettare norma di riferimento	/	Tab. 3, Allegato 5, parte terza Dlgs 152/06	/
Parametri da ricercare Per autocontrollo (mg/litro)	/	Secondo le indicazioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.	/
Impianto di depurazione	Vasca di laminazione	Vasca interrata di accumulo e sedimentazione di 197 mc Fossa imhoff (acque nere)	/
Frequenza autocontrollo	-	Annuale	-

89. i contatori volumetrici devono essere mantenuti sempre funzionanti ed efficienti; eventuali avarie devono essere comunicate immediatamente in modo scritto ad Arpae di Modena;
90. i pozzetti di controllo devono essere sempre facilmente individuabili, nonché accessibili al fine di effettuare verifiche o prelievi di campioni;
91. le acque di seconda pioggia raccolte nel bacino di laminazione/vasca di prima pioggia devono essere utilizzate in caso di necessità per la bagnatura dei rifiuti e delle superfici polverulente;
92. deve essere predisposto un pozzetto di ispezione dotato di paratoia sigillabile atta ad interrompere l'immissione di reflui in corpo idrico superficiale in caso di emergenze sia a monte dello scarico in acque superficiali delle acque di seconda pioggia (S3) che dello scarico delle acque (S1);
93. la Ditta deve mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di disoleazione e trattamento delle acque di prima pioggia, ogni disattivazione dell'impianto di depurazione dovuta a cause accidentali deve essere immediatamente comunicata agli enti competenti ed ARPAE;
94. i liquidi inquinanti accidentalmente versati sui piazzali, raccolti nella rete fognaria a servizio delle

aree esterne e stoccati mediante saracinesca nelle condotte stesse non possono essere scaricati in fognatura o in corpo idrico superficiale, ma devono essere conferiti ad appositi impianti di smaltimento autorizzati;

Rumore

95. le finestre alte sul lato NE dell'edificio industriale devono essere mantenute chiuse e realizzate con vetrate fisse con potere fonoisolante $R_w \geq 38$ dB;
96. nell'ambito della realizzazione delle strutture edilizie deve essere posta particolare attenzione al potere fonoisolante delle partizioni di facciata, al fine di limitare la propagazione del rumore verso l'ambiente esterno;
97. al fine di minimizzare l'impatto acustico il gestore deve intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico, provvedendo anche alla sostituzione degli impianti quando necessario;
98. devono essere rispettati i seguenti limiti:

Limite di zona		Limite differenziale	
Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
70	60	5	3

99. gli autocontrolli delle emissioni rumorose devono essere effettuati con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio; i tempi di misura devono essere congrui, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ambientale, in modo tale da rappresentare adeguatamente, nel periodo di riferimento diurno, l'impatto acustico provocato dall'attività;
100. in riferimento alla valutazione di impatto acustico presentata, il gestore deve utilizzare i seguenti punti di misura per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni:

Punto di misura	Descrizione
Postazione P1	Confine sud - est
Postazione P2	Confine sud - ovest
Postazione P4	Confine nord- est
Postazione P4	Confine nord - ovest
Ricettore R1	Abitazione su via Rottazzo su due piani distante 400 m
Ricettore R2	Abitazione su via Rottazzo su due piani distante 500 m
Ricettore R2	Abitazione su via SP2 su due piani distante 630 m

101. l'attività può essere svolta solo nel periodo diurno dalle ore 6:00 alle ore 22:00. L'entrata degli

automezzi pesanti è normalmente ammessa dalle ore 7:00 e l'uscita fino alle ore 20:00;

Monitoraggio della radioattività

102. il documento relativo alla procedura di monitoraggio della radioattività dei rifiuti metallici in ingresso (CER 020110 e CER 150104) deve essere integrato alla luce di quanto disposto dal D.lgs. 17/03/1995 n. 230 come modificato dal D.lgs. 01/06/2011 n°100 ed in riferimento alle indicazioni previste dalle "Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti" di ISPRA e dalla norma "UNI 10897";

tali integrazioni devono pervenire ad ARPAE in tempo utile affinché la "Procedura di monitoraggio della radioattività dei rifiuti" sia validata prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA ovvero prima della comunicazione di cui all'art.29-decies comma 1 del D.lgs.152/06;

Inquinamento luminoso

103. il sistema di illuminazione dell'impianto deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento luminoso e risparmio energetico;

Tutela della salute

104. vista l'elevata presenza all'interno del capannone di carrelli elevatori e di altri mezzi a combustione, devono essere valutati i rischi di collisione fra mezzi, di investimento di personale operante a terra, o in transito, e di esposizione a gas di scarico e devono essere adottate le misure tecniche ed organizzative atte a ridurli il più possibile e che prevedano, fra l'altro, i seguenti accorgimenti:

- le vie di circolazione devono essere distinte tra percorso dei mezzi e percorso dei pedoni, di larghezza adeguata ed evidenziate con segnaletica regolamentare;
- i percorsi destinati agli addetti per recarsi alle singole postazioni di lavoro (cabine di cernita, zona di cernita manuale, ecc.) o ai servizi igienici devono essere evidenziati e protetti con ostacoli fissi di adeguata robustezza a protezione degli stessi in caso di errate manovre dei mezzi;
- eventuali intersezioni tra il percorso pedonale e quello dei mezzi deve essere regolato con le strisce pedonali;
- le corsie di circolazione dei mezzi devono essere distinte per senso di marcia ed essere preferibilmente a senso unico;
- le operazioni di cernita a terra nelle zone A2 ed A4

deve essere effettuata in assenza di transito/manovre di mezzi in prossimità delle stesse; per limitare il rischio di investimento dell'addetto a terra è preferibile che sia egli stesso a trasportare con il carrello il materiale da selezionare (zona A2) ovvero a selezionare il materiale con mezzi d'opera (zona A4);

- sostituzione dei carrelli elevatori a combustione che circolano all'interno dello stabilimento con carrelli elevatori elettrici, in ottemperanza al dettato del punto 2.1.8.1. dell'allegato IV al D.lgs. 81/08; per i mezzi d'opera che sono alimentati esclusivamente a diesel (pale gommate, ragni) deve essere gestita con attenzione la manutenzione e la sostituzione dei filtri;

105. la cabina di cernita deve essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

- altezza minima pari ad almeno 3 m;
- deve essere presente il sistema per il ricambio forzato dell'aria (l'aria di rinnovo deve essere presa dall'esterno dello stabilimento);
- relativamente alla portata di aria di rinnovo, il valore indicato nella documentazione fornita, pari a 40 mc/h per persona e derivante dalla norma UNI 8852 del 1987, deve tener conto anche dell'indicazione del numero di rinnovi/h minimo, comunque da rispettare;
- deve essere previsto un ricambio d'aria pari almeno a 2,5 rinnovi/h;
- l'impianto di ventilazione forzata deve essere mantenuto sempre in funzione;
- il funzionamento dell'impianto di ventilazione forzata non deve creare correnti fastidiose per gli addetti (velocità massima a livello dell'operatore = 0,15 m/sec);

106. l'apertura delle finestre poste sui prospetti deve essere motorizzata oppure comandata da terra, evitando il ricorso ad aste metalliche per infilare occhielli ad alta quota (sistema di difficile utilizzo);

107. vista l'attività e la presenza a terra di un operatore nella sola zona A2, deve essere riscaldata solamente la cabina di cernita e, in modo localizzato la zona A2, con un sistema di riscaldamento a calore radiante, compatibile con la frequente apertura dei portoni;

108. relativamente alla copertura del fabbricato, vista la presenza dell'impianto fotovoltaico che richiede una frequente pulizia/manutenzione, deve essere valutato il rischio di caduta verso l'interno attraverso lo sfondamento degli shed ed eventualmente dotare gli stessi di una protezione interna all'anta (corrente)

che si configuri come "parapetto" a protezione delle cadute;

Attività di monitoraggio e controllo

109. deve essere attuato il Piano di Monitoraggio e Controllo puntualmente definito al paragrafo 3.C.1. *PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'INSTALLAZIONE* (D3) [del Rapporto Ambientale], rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare;
 110. il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente Piano di Monitoraggio e Controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile;
 111. il gestore dell'installazione deve fornire all'organo di controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni, e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
 112. il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo;
- c) di dare atto che A.R.P.A.E. ha espresso le proprie determinazioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte Seconda del Dlgs.152/2006), comprensiva dell'Autorizzazione Unica (Art. 208 D.lgs. 152/2006) e della relativa attestazione di conformità alla Pianificazione in materia di Gestione dei Rifiuti, parere in merito alla proposta di variante urbanistica (L.R. 20/2000), Concessione per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea da pozzo (R.R. 41/2001) e parere in materia di VIA in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'**ALLEGATO 1** della presente delibera; la Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, predisposta in conformità alle conclusioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è stata rilasciata dal responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-3193 del 21/06/2017 e costituisce l'**Allegato 2**, parte sostanziale e integrale della presente delibera; l'Autorizzazione Integrata Ambientale, predisposta in conformità alle conclusioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è stata rilasciata dal Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-4479 del 24/08/2017 e costituisce l'**Allegato 3**, parte sostanziale e integrale della presente delibera;

- d) di dare atto che A.R.P.A.E. ha espresso le proprie determinazioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte Seconda del Dlgs.152/2006), comprensiva dell'Autorizzazione Unica (Art. 208 D.lgs. 152/2006) e della relativa attestazione di conformità alla Pianificazione in materia di Gestione dei Rifiuti, parere in merito alla proposta di variante urbanistica (L.R. 20/2000), Concessione per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea da pozzo (R.R. 41/2001) e parere in materia di VIA in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'**ALLEGATO 1** della presente delibera; la Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, predisposta in conformità alle conclusioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è stata rilasciata dal responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-3193 del 21/06/2017 e costituisce l'**Allegato 2**, parte sostanziale e integrale della presente delibera; l'Autorizzazione Integrata Ambientale, predisposta in conformità alle conclusioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è stata rilasciata dal Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-4479 del 24/08/2017 e costituisce l'**Allegato 3**, parte sostanziale e integrale della presente delibera;
- e) di dare atto che la Regione Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato il proprio contributo con nota espressa dal Responsabile del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 563546 del 04/08/2017 e costituisce l'**Allegato 4**, parte sostanziale e integrale della presente delibera; tale parere è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi;
- f) di dare atto che la Provincia di Modena non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha rilasciato il proprio contributo in merito alla proposta di variante urbanistica (L.R. 9/1999 e L.R. 20/2000), al Parere per il rilascio della concessione idrica (R.R. 41/2001) ed al parere ambientale (Art. 18, L.R. 9/99) con nota espressa con prot. n. 19026 del 11/05/2017 che è stato fatto proprio dalla Conferenza di Servizi;
- g) di dare atto che il Comune di Finale Emilia ha espresso le proprie determinazioni in materia di Variante allo strumento urbanistico comunale (L.R. 20/2000, Art. 208 D.lgs. 152/2006 e Art. 17 L.R. 9/99), Permesso di Costruire (L.R. 15/2013), Parere ambientale (Art. 18, L.R. 9/99), Parere sanitario espresso dal Sindaco (V. norm AIA), Parere di competenza in materia di AIA in sede di Conferenza di Servizi; il Permesso di Costruire n. 32/2017, predisposto in conformità alle conclusioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, è stato rilasciato dal Comune di Finale Emilia in data 04/09/2017 e costituisce

l'Allegato 5, parte sostanziale e integrale della presente delibera;

- h) di dare atto che A.U.S.L. Modena ha espresso le proprie determinazioni in materia di parere ambientale in materia di VIA e AIA e Parere in merito alla proposta di variante urbanistica (L.R. 20/2000) in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera;
- i) di dare atto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara non ha inviato un proprio contributo nell'ambito dei lavori istruttori della Conferenza di Servizi, non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e si considera acquisito l'assenso in materia di tutela dei beni archeologici (D.lgs. 42/2004);
- j) di dare atto che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha espresso le proprie determinazioni relative al rilascio del parere preventivo in materia di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151/2011) in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera;
- k) di dare atto che l'Autorità di Bacino del Fiume Po non ha inviato alcun contributo durante i lavori della Conferenza di Servizi, non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e si considera acquisito l'assenso al rilascio della concessione idrica (R.R. 41/2001);
- l) di dare atto che il Consorzio della Bonifica Burana non ha inviato alcun contributo durante i lavori della Conferenza di Servizi, non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e si considera acquisito l'assenso in materia di scarico in acque consortili;
- m) di dare atto che AS Reti Gas Spa non ha inviato alcun contributo in materia di connessione alla rete di distribuzione del metano esistente durante i lavori della Conferenza di Servizi, non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera;
- n) di dare atto che Sorgeacqua Srl ha espresso le proprie determinazioni in materia di autorizzazione agli scarichi

in fognatura in sede di Conferenza di Servizi e ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente delibera;

o) di dare atto che Enel Distribuzione Spa non ha inviato alcun contributo in materia di connessione alla rete di distribuzione elettrica esistente durante i lavori della Conferenza di Servizi, non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi e non ha firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l'allegato 1 della presente delibera;

p) che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 9/99, la valutazione d'impatto ambientale comprende e sostituisce i seguenti atti/nulla osta/pareri:

1. Pronuncia di compatibilità ambientale (L.R. 9/99);
2. Variante urbanistica (L.R. 9/99 e L.R. 20/2000)
3. Valutazione d'Incidenza (D.G.R. 1191/2007);
4. Autorizzazione Integrata Ambientale (D.lgs. 152/2006);
5. Concessione per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea da pozzo (R.R. 41/2001)
6. Permesso di Costruire (L.R. 15/2013)
7. Parere in materia di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011)
8. Parere in materia di tutela dei beni archeologici (D.lgs. 42/2004);

q) che i seguenti atti/documenti, predisposto in conformità alle conclusioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale:

- il **Rapporto sull'Impatto Ambientale**, approvato dalla Conferenza di Servizi il giorno 08/08/2017 (**Allegato 1**);
- la **Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea**, rilasciata dal Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-3193 del 21/06/2017 (**Allegato 2**);
- l'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata dal Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena di A.R.P.A.E. con determinazione DET-AMB-2017-4479 del 24/08/2017 (**Allegato 3**);
- la **Valutazione d'Incidenza**, espressa dal Responsabile del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia Romagna con nota prot. n.563546 del 04/08/2017 (**Allegato 4**);
- il **Permesso di Costruire** n.32 del 04/09/2017 (**Allegato 5**);

r) di precisare che, come previsto dall'art. 14-ter comma 4 della L. 241/1990, i termini di efficacia degli atti allegati decorrono dalla data della presente deliberazione;

- s) di dare atto che al fine dell'efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, eventualmente previsti dai diversi dispositivi di legge;
- t) di invitare la Società proponente a ritirare presso A.R.P.A.E. copia della presente deliberazione completa degli elaborati visti che compongono il SIA ed il progetto definitivo approvati;
- u) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione ai componenti della Conferenza di Servizi: A.R.P.A.E., Provincia di Modena, Comune di Finale Emilia, A.U.S.L. Modena, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Comando provinciale VV.F., Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, Consorzio della Bonifica Burana, SorgeAqua S.r.l., AS Reti Gas S.r.l., Enel Distribuzione Spa;
- v) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della vigente L.R. 18 maggio 1999, n. 9, l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in 5 anni, salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
- w) di determinare le spese per l'istruttoria relativa alla procedura di VIA predetta a carico del proponente in euro 2.700,00 (0.04% del costo dell'opera, ridotto del 10%), ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato con bonifico effettuati a favore di A.R.P.A.E. con la presentazione dell'istanza;
- x) di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9;
- y) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.